



OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII - DURATA: 48 MESI. RINNOVO DEL CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 48 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 1.338.505,92 IVA 22% COMPRESA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall'1.1.2016 l'azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall'allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Preso d'atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell'azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 1469 del 27.10.2013, l'appalto concernente il servizio in oggetto è stato aggiudicato al GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA) soc. cons. p.a. di Roma (RM), 1^a classificata nella relativa graduatoria, con il punteggio complessivo di 100/100, per l'importo contrattuale di € 1.097.136,00 + IVA 22% pari a € 241.369,92 - totali € 1.338.505,92 (importo annuo: € 274.284,00 + IVA 22%, durata: 48 mesi - rinnovabile per ulteriori max 48 mesi);
 - il conseguente contratto è stato sottoscritto il 4.2.2014 (cfr. ns. nota P.G. n. 3919 del 30.1.2014), con decorrenza dall'1.3.2014 sino al 28.2.2018;
 - con provvedimento n. 238 del 13.2.2014, si è preso atto della trasformazione – a decorrere dall'1.1.2014 – del GSA da società consortile in società per azioni (vd. scritto della medesima P.G. n. 4921 in data 5.2.2014);
 - l'art. 2 “Inizio e durata del contratto” del capitolato speciale d'appalto riserva espressamente alla stazione appaltante la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso per un massimo di ulteriori 48 mesi;
 - con @mail del 24.1.2018, il direttore dell'esecuzione del contratto, dr. Roberto Suardi, ha espresso parere favorevole al suindicato rinnovo;
 - a mezzo pec del 20.2.2018, l'UOC Politiche e gestione degli acquisti ha chiesto a GSA S.p.A. di esprimere la propria disponibilità al riguardo;
 - tramite pec in pari data P.G. n. 10246/18, GSA ha confermato la propria disponibilità al menzionato rinnovo e ha comunicato – contestualmente – la variazione del proprio assetto societario, a decorrere dal 6.2.2018, nei termini seguenti:
 - ✓ modifica del Consiglio di amministrazione
 - ✓ modifica del Collegio sindacale
 - ✓ modifica del socio di maggioranza
- allegando:
- ✓ verbale della riunione del Consiglio di amministrazione in data 6.2.2018;
 - ✓ dichiarazione concernente l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (già art. 38 del d.lgs. n. 163/2006) in capo ai soggetti, di cui al comma 3;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informativa antimafia ex d.lgs. n. 159/2011;
- e dichiarando, altresì, la permanenza dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali posseduti all'atto di partecipazione alla gara d'appalto;
- l'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dispone espressamente che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal medesimo codice dei contratti pubblici;
 - in riferimento alla dichiarata disponibilità al rinnovo, con pec del 21.2.2018, il direttore UOC Politiche e gestione degli acquisti, ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015, ha chiesto alla citata società di fornire specifica offerta migliorativa al riguardo, tenuto conto che obiettivo della nuova *spending review* è la

riduzione – su base annua – del 5% del valore complessivo del contratto in essere, per tutta la durata dello stesso;

- infine, con pec del 22.2.2018, GSA ha comunicato che l'ipotesi di riduzione del 5% dei prezzi unitari non è percorribile, poiché tramuterebbe il contratto in essere in un "appalto in perdita", più volte considerato inammissibile dalla giurisprudenza; diversamente, si esporrebbe il committente al rischio di un'esecuzione non corretta, in quanto l'appaltatore non potrebbe far altro che ricorrere ad espedienti per cercare di recuperare l'equilibrio economico del contratto (fra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.3.2012, n. 1800). La percentuale dell'utile d'impresa indicata in sede d'offerta non consente, pertanto, alcuna riduzione dei prezzi unitari (tantomeno, con riferimento ai costi della manodopera) e la rinegoziazione del contratto può solo riguardare il monte ore previsto per l'effettuazione del servizio, con una rimodulazione delle attuali prestazioni;
- su invito del direttore UOC Politiche e gestione degli acquisti, il direttore dell'esecuzione del contratto, interpellato al riguardo, con @mail del 23.2.2018, ha evidenziato che:
 - a) l'attività antincendio svolta da GSA si esplica tramite la presenza di n. 2 operatori h24; agli operatori in loco è affidato il pronto intervento in caso di allarme e la sorveglianza programmata dei dispositivi antincendio. Oltre a questa attività, oggetto dell'appalto, gli operatori GSA effettuano il pronto intervento per allarmi chimici, nel caso di persona bloccata negli ascensori (di notte questo servizio ricade esclusivamente su di loro) e di persona bloccata nei servizi igienici. Recentemente, al di fuori da ogni obbligo contrattuale, GSA presta la sua opera anche per l'assistenza all'elibase, in caso di voli notturni;
 - b) alla luce di quanto sopra, è impensabile una riduzione dell'attività, sia in termini di ore, che di contenuti operativi;
- tramite comunicato dell'11.5.2016 (depositato il 13.5.2016), il Presidente ANAC, con riferimento all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto dal d.lgs. n. 50/2006 (pubblicato ed entrato in vigore il 19.4.2016 e *operativo* dal 20.4.2016), ha ritenuto che continuino ad applicarsi le previgenti disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 "agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara,.....";
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere al rinnovo del contratto in parola, dall'1.3.2018 al 28.2.2022, alle medesime condizioni economico-contrattuali vigenti;
- il responsabile del procedimento, con nota prot. int. n. 11031/18 del 23.2.2018, ha dichiarato che, a oggi, non risultano attive convenzioni ARCA e/o CONSIP per l'acquisizione dei servizi di cui trattasi, né le stesse sono in corso di attivazione;
- il suddetto rinnovo, per il periodo 1.3.2018 - 28.2.2022, comporta una spesa complessiva presunta di € 1.097.136,00 + IVA 22% pari a € 241.369,92 – totale € 1.338.505,92 (importo annuo: € 274.284,00 + IVA 22% pari a € 60.342,48 – totale € 334.626,48);
- tale onere fa carico - per le quote di rispettiva competenza - al budget del conto "Servizio antincendio" – autorizzazione n. 374 sub. 1), il cui stanziamento verrà definito, per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022, in sede di predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto – in via preliminare - che, tramite pec P.G. n. 10246/18 del 20.2.2018, GSA S.p.A. ha comunicato e debitamente documentato la variazione del proprio assetto societario, a decorrere dal 6.2.2018, nei termini seguenti:
 - ✓ modifica del Consiglio di amministrazione
 - ✓ modifica del Collegio sindacale
 - ✓ modifica del socio di maggioranza,dichiarando, altresì, la permanenza in capo alla stessa dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali posseduti all'atto di partecipazione alla gara d'appalto;
2. di rinnovare per ulteriori 48 mesi, dall'1.3.2018 al 28.2.2022, ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, il contratto concernente il servizio di pronto intervento antincendio presso l'ASST Papa Giovanni XXIII (durata: 48 mesi) stipulato con la medesima, in scadenza al 28.2.2018, con una spesa complessiva presunta di € 1.097.136,00 + IVA 22% pari a € 241.369,92 - totale € 1.338.505,92 (importo annuo: € 274.284,00 + IVA 22% pari a € 60.342,48 – totale € 334.626,48);
3. di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 - come disposto dall'art. 11, comma 13, del menzionato decreto, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata;
4. di dare atto, altresì, che:
 - il rinnovo del contratto, dall'1.3.2018 al 28.2.2022, comporta una spesa complessiva presunta di € 1.097.136,00 + IVA 22% pari a € 241.369,92 – totale € 1.338.505,92 (importo annuo: € 274.284,00 + IVA 22% pari a € 60.342,48 – totale € 334.626,48)
 - il suindicato onere fa carico al budget del conto “Servizio antincendio” – autorizzazione n. 374 sub. 1) dei bilanci 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022, per le quote di rispettiva competenza, dopo che gli stessi saranno stati approntati;
5. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 299 e 300 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il dirigente responsabile dell'UOS Servizio prevenzione e protezione e risk management dell'ASST.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n.404/2018)

Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII - DURATA: 48 MESI. RINNOVO DEL CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 48 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 1.338.505,92 IVA 22% COMPRESA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/02/2018

Il direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
374/2018	1	X		€ 278.855,40
374/2019	1	X		€ 334.626,48
374/2020	1	X		€ 334.626,48
374/2021	1	X		€ 334.626,48
374/2022	1	X		€ 55.771,08

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: € 1.338.505,92

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 27/02/2018

Il direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.404/2018

ad oggetto:

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII -
DURATA: 48 MESI. RINNOVO DEL CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 48 MESI. SPESA
COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 1.338.505,92 IVA 22% COMPRESA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Petronella Vincenzo
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vasaturo Donatella
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
